



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Ambiente e U.D.A.

R.O. n. 485/2025 del 9/9/25

Prot n. 50435 del 09/9/25

Oggetto: Ordinanza Contingibile e urgente per disinfezione igienico sanitaria per caso sospetto di arboviroso "Dengue" piazzetta S. Padre Pio.

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara "*Aedes*";

Richiamata integralmente la nota dell'ATS Brianza in atti con prot n. 50102 del 8/09/2025, con la quale:

- si informa di un caso sospetto di arboviroso virus "Dengue" nel comune di Lissone, in piazzetta S. Padre Pio;
- si richiede l'effettuazione di un intervento di disinfezione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara "*Aedes*", principale vettore arboviroso "Dengue", nonché di rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private della zona definita a rischio (porta a porta); in particolare di disporre nel raggio di 200 metri attorno al luogo di residenza del caso sospetto di virus "Dengue" l'effettuazione di:

a) intervento **adulticida**, distinto in:

- "spaziale abbattente" che ha rapido effetto, ma non duraturo. Da eseguirsi preferenzialmente durante le prime ore del mattino (tranne che in presenza di alveari nelle vicinanze dell'area trattata, dove è preferibile evitare il trattamento al mattino) o al tramonto (per colpire le zanzare rispettivamente all'inizio e alla conclusione dell'attività trofica diurna e per ridurre al minimo l'effetto denaturante dei raggi solari sugli insetticidi), **per 3 giorni consecutivi**; qualora il caso probabile non venga confermato, i successivi interventi non verranno effettuati;
- "residuale": con azione residua per i siti di riposo della zanzara che prevalentemente digerisce il pasto di sangue all'aperto. Da eseguirsi sul verde presente lungo i bordi delle strade dell'area interessata, attenendosi a quanto previsto dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

b) intervento **larvicida**. Tenendo conto che gran parte dei focolai larvali di *Ae. albopictus* è rappresentata da ambienti/contenitori di varia natura e dimensione (in particolar modo, le piccole raccolte temporanee di acqua), è necessario eliminare la possibilità che in essi avvenga lo sviluppo delle larve (focolai larvali), sia su suolo pubblico che privato. Tali focolai larvali possono essere rimovibili e non rimovibili; quelli non rimovibili, in ambito pubblico, sono tombini e caditoie per lo smaltimento delle acque di superficie; nelle aree private, vasche, fontane, tombini ecc.;

c) **attuare la bonifica ambientale**, procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori che sono i focolai larvali rimovibili e che sono presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, attraverso una capillare ispezione "porta a porta" delle abitazioni presenti nell'area interessata. A ciò va accompagnata l'informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare per evitare la proliferazione delle larve della zanzara (la cosiddetta **lotta anti-larvale**).



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Ambiente e U.D.A.

Dato atto che il virus “Dengue” è trasmesso attraverso la puntura delle comuni zanzare appartenenti al genere “*Aedes*”;

Vista la necessità di combattere e contenere la presenza dell’insetto vettore sul territorio e quindi prevenire la diffusione della malattia;

Vista la Circolare Ministero della Salute n. 14836 del 18/05/2018 recante “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* spp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018”;

Vista l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”.

Vista la nota atti prot. n. 19769 del 3/04/25 inviata da ATS Brianza ai Sindaci dei Comuni afferenti avente per oggetto “Misure per la lotta e il contenimento delle zanzare. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori”;

Vista l’ordinanza Sindacale n. 264/2025 del 9/05/2025 prot n. 26639 “Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalle zanzare”.

Visto l’art.50 comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree e spazi aperti nell’area interessata e individuata nell’allegata planimetria, di:

- 1) permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi e la rimozione dei focolai presenti in area esterna privata (lasciando aperti gli accessi carrabili delle aree private);
- 2) tenere chiuse le finestre durante le operazioni di disinfestazione;
- 3) non raccogliere frutta e verdura per i successivi 5 giorni o provvedere a coprire la stessa prima della disinfestazione;
- 4) evitare la presenza di persone ed animali durante la disinfestazione;
- 5) attenersi a quanto indicato dagli addetti alla disinfestazione;

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE ALTRESI’

l’invio di copia del presente atto, per l’osservanza e per gli eventuali atti conseguenti:

- al comando di Polizia Locale;
- all’A.T.S. Brianza, Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria - SC Igiene e Sanità Pubblica, Viale Elvezia n.2 – 20900 Monza, protocollo@pec.ats-brianza.it.



CITTÀ DI LISSONE

(Provincia di Monza e della Brianza)

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Unità Ambiente e U.D.A.

- alla ditta appaltatrice del servizio straordinario in parola tramite PEC.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall' notificazione

IL SINDACO

Avv. Laura Borella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato: planimetria dell'area oggetto degli interventi ed elenco vie